



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

USB VV.F.

OGGETTO: Riscontro nota dell'Organizzazione sindacale USB VV.F. del 13 febbraio 2026.
Circolare mobilità vigili del fuoco non specialisti.

In riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale, relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse umane ha rappresentato quanto segue:

“In riferimento alla circolare n. 11866 del 12/02/2026 con cui è stata avviata la procedura di mobilità di cui all'oggetto, sono pervenute alcune osservazioni e richieste di chiarimento circa l'interpretazione del vincolo di permanenza in sede di prima assegnazione, alla luce della deroga concessa ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge n. 42/2025.

Al riguardo, si richiama quanto già precisato nella predetta circolare ove si afferma che «Possono partecipare alla presente procedura coloro che avranno soddisfatto il requisito della permanenza di almeno un biennio nella sede di prima assegnazione alla data del 31/07/2026». Tale data coincide con l'assegnazione del personale appartenente al 97° corso di formazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 3 del D.lgs. 217/2005 e s.m.i. secondo cui "Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni".

Il vincolo in questione risponde alla finalità di valorizzare l'anzianità di servizio maturata dal personale neo-immesso, quale presupposto per l'accesso alle ordinarie procedure di mobilità. Ne consegue che la deroga introdotta nel 2025 non può essere interpretata come idonea a elidere il requisito della maturazione del biennio, che deve pertanto ritenersi necessario anche qualora il dipendente abbia ottenuto una diversa sede in applicazione della procedura derogatoria. In caso contrario, si determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra appartenenti ai medesimi corsi di formazione.

Infatti, risulterebbe paradossale consentire la partecipazione all'attuale procedura di mobilità a una parte del personale dei corsi 98°, 99° e 100°, esclusivamente in virtù del trasferimento ottenuto "in deroga" nel 2025, negando al contempo tale possibilità ai colleghi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

degli stessi corsi che non hanno beneficiato della medesima misura eccezionale. Appare altresì evidente che i dipendenti mobilitati in deroga nel 2025 non possono comunque ritenersi in possesso, alla data del 31 luglio 2026, del requisito della permanenza biennale nella sede di prima assegnazione.

Pertanto, il personale appartenente ai corsi successivi al 97° non può presentare domanda di mobilità, anche se il trasferimento era stato precedentemente ottenuto in virtù della succitata deroga”.

IL CAPO UFFICIO

P F. Labbate
